



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 agosto 2009 (05.08)
(OR. en)**

12569/09

**AVIATION 114
RELEX 725
AMLAT 79**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 3 agosto 2009

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 411 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.8.2009
COM(2009) 411 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federativa
del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario¹ (il “mandato orizzontale”). L'obiettivo di tali accordi è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso non discriminatorio alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Vi sono anche altri aspetti, come la tassazione del carburante, in relazione ai quali sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei quattordici accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica federativa del Brasile.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera comunitaria in

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

materia di aviazione nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi ed esame delle risposte

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con il Brasile che sostituisce alcune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria che consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristrutturava il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie sulla concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto

comunitario.

- **Scelta degli strumenti**

L'accordo fra la Comunità e la Repubblica federativa del Brasile costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con la Repubblica federativa del Brasile.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5. **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con la Repubblica federativa del Brasile sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato dalla Repubblica federativa del Brasile con la Comunità.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica federativa del Brasile su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) È necessario firmare l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

dall'altra

(in appresso denominate "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare

misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che, nell'ambito del presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica federativa del Brasile, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo supersede prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica federativa del Brasile rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida in conformità alla legislazione comunitaria; nonché
 - ii. lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

- iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica federativa del Brasile può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro quando:

- i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure
- ii. lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
- iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
- iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica federativa del Brasile ed un altro Stato membro e la Repubblica federativa del Brasile dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; oppure
- v. il vettore aereo sia titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica federativa del Brasile e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica federativa del Brasile siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

La Repubblica federativa del Brasile esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2 lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica federativa del Brasile in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica federativa del Brasile si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di

sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica federativa del Brasile che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
3. Su base di reciprocità e in conformità alla legislazione del Brasile, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che la Repubblica federativa del Brasile imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro che operano tra punti situati nel territorio del Brasile.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e le altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria.

ARTICOLO 9

Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, in data odierna [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, e ungherese.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

**LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL
BRASILE:**

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altri accordi, emendati o modificati, fra la Repubblica federativa del Brasile e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo

- Accordo fra il governo della Repubblica federale tedesca e la Repubblica federativa del Brasile in materia di servizi aerei di linea firmato a Rio de Janeiro il 29 agosto 1957, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Germania**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il governo dell’Austria e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di servizi aerei firmato a Vienna il 16 luglio 1993, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Austria**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica federativa del Brasile relativo al trasporto aereo, firmato a Brasilia il 18 novembre 1999, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Belgio**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica federativa del Brasile relativo al trasporto aereo, firmato a Rio de Janeiro il 18 marzo 1969, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Danimarca**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il governo spagnolo e il governo degli Stati Uniti del Brasile relativo al trasporto aereo di linea, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1949, nella forma emendata, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Spagna**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica federativa del Brasile, siglato nell'allegato 2 del Verbale di accordo firmato a Rio de Janeiro il 13 luglio 2007, nel seguito denominato “**Progetto riveduto di Accordo Brasile - Spagna**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il governo della Repubblica francese e la Repubblica federativa del Brasile relativo al trasporto aereo, firmato a Parigi il 29 ottobre 1965, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Francia**” nell'allegato 2;
- Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica federativa del Brasile, siglato come allegato B al Memorandum di Intesa firmato ad Atene il 18 marzo 1997, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Grecia**” nell'allegato 2;
- Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 3 aprile 1997, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Ungheria**” nell'allegato 2;

- Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile relativo al trasporto aereo di linea, firmato a Roma il 23 gennaio 1951, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Italia**” nell'allegato 2;
- Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica federativa del Brasile, siglato come allegato 2 al Verbale di discussioni firmato a Roma il 1° luglio 2007, nel seguito denominato “**Progetto riveduto di Accordo Brasile - Italia**” nell'allegato 2;
- Progetto di accordo in materia di servizi aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica federativa del Brasile, siglato come allegato 2 al Memorandum di Intesa firmato a Lussemburgo il 28 agosto 2008, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Lussemburgo**” nell'allegato 2;
- Accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 6 luglio 1997, nel seguito denominato “**Accordo Brasile – Paesi Bassi**” nell'allegato 2;
- Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 13 marzo 2000, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Polonia**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica federativa del Brasile relativo al trasporto aereo, firmato a Lisbona l'11 settembre 2002, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Portogallo**” nell'allegato 2;
- Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica federativa del Brasile relativo al trasporto aereo, firmato a Rio de Janeiro il 18 marzo 1969, nel seguito denominato “**Accordo Brasile - Svezia**” nell'allegato 2;

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Austria;
- Articoli 3 e 4 dell'Accordo Brasile – Belgio;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Danimarca;
- Articolo 2 dell'Accordo Brasile – Francia;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Germania;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Grecia;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Ungheria;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Italia;
- Articolo 3 del Progetto riveduto di accordo Brasile – Italia;
- Articolo 2 dell'Accordo Brasile – Paesi Bassi;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Polonia;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Portogallo;
- Articolo 4 dell'Accordo Brasile – Spagna;
- Articolo 3 del Progetto riveduto di accordo Brasile – Spagna;
- Articolo 3 dell'accordo Brasile – Svezia.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Austria;
- Articolo 5 dell'accordo Brasile – Belgio;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Danimarca;
- Articolo 3 dell'Accordo Brasile – Francia;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Germania;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Grecia;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Ungheria;

- Articolo 7 dell'accordo Brasile – Italia;
- Articolo 4 del Progetto riveduto di accordo Brasile – Italia;
- Articolo 6 dell'Accordo Brasile – Paesi Bassi;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Polonia;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Portogallo;
- Articolo 6 dell'Accordo Brasile – Spagna;
- Articolo 4 del Progetto riveduto di accordo Brasile – Spagna;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Svezia.

c) Sicurezza:

- Articolo relativo alla sicurezza previsto dal Verbale concordato firmato a Rio de Janeiro il 25 aprile 1996 in relazione all'Accordo Brasile – Paesi Bassi;
- Articolo 14 dell'accordo Brasile – Portogallo.

d) Tassazione del carburante:

- Articolo 8 dell'accordo Brasile – Austria;
- Articolo 10 dell'accordo Brasile – Belgio;
- Articolo 6 dell'accordo Brasile – Danimarca;
- Articolo 4 dell'Accordo Brasile – Francia;
- Articolo 5 dell'accordo Brasile – Germania;
- Articolo 10 dell'accordo Brasile – Grecia;
- Articolo 8 dell'accordo Brasile – Ungheria;
- Articolo 4 dell'accordo Brasile – Italia;
- Articolo 9 dell'accordo Brasile – Lussemburgo;
- Articolo 3 dell'Accordo Brasile – Paesi Bassi;
- Articolo 6 dell'accordo Brasile – Polonia;
- Articolo 6 dell'accordo Brasile – Portogallo;
- Articolo 5 dell'Accordo Brasile – Spagna;
- Articolo 5 del Progetto riveduto di Accordo Brasile – Spagna;
- Articolo 6 dell'accordo Brasile – Svezia.

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente accordo

- a) **Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) **Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) **Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) **Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).